

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

## Attività di servizi “end of waste”, corrette modalità di fatturazione

24 Gennaio 2020

Le operazioni relative al recupero di materiali effettuate da un'impresa con sede in Polonia a committenti residenti in Italia scontano il reverse charge, con l'Iva assolta dai clienti italiani



Le cessioni di beni, o prestazioni di servizi, relative rottami e materiali riutilizzabili (elencati nell'**articolo 74**, comma 7, Dpr n. 633/1972), rientrano “oggettivamente” nel meccanismo dell'inversione contabile per cui gli obblighi Iva sono sempre a carico del committente, anche se non residente. In quest'ultimo caso dovrà identificarsi ai fini Iva o nominare un rappresentante fiscale in Italia. È uno dei

chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 11**, pubblicata il 24 gennaio 2020.

L'istante, una società con sede in Polonia, intende svolgere nel territorio italiano un'attività di servizi nell'ambito del recupero di materiali “end of waste” e ha quindi richiesto l'identificazione diretta ai fini Iva come soggetto non residente per poter detrarre l'imposta sulle fatture emesse dai propri fornitori e versarla.

L'istante dichiara che da quando ha ricevuto l'attestazione di inizio attività ha emesso fatture con Iva nei confronti dei clienti italiani per i quali effettua tali operazioni di intermediazione di materia prima secondaria, ha ricevuto fatture dai fornitori italiani in relazione alle fatture emesse e, infine, ha effettuato i relativi versamenti Iva trimestrali.

Il dubbio sulla correttezza del suo operato, precisa la società istante, è stato sollevato da un suo cliente, secondo il quale l'imposta doveva essere assolta non con l'emissione di fattura ma con il

meccanismo del *reverse charge*.

L'Agenzia precisa in via preliminare che il caso in esame riguarda la territorialità Iva dei servizi di intermediazione resi nei confronti di soggetti passivi d'imposta (B2B).

In tale ipotesi, per il corretto adempimento fiscale, rileva il luogo in cui è stabilito il committente, nel senso che se la prestazione è eseguita nei confronti di un soggetto stabilito in Italia l'operazione di considera effettuata in Italia. Di conseguenza, per le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia l'Iva è assolta dal cessionario o committente, e non dal cedente estero, mediante il meccanismo del *reverse charge*. A nulla rileva il fatto che il cedente, come nel caso in esame, è identificato ai fini Iva in Italia, direttamente o tramite la nomina di un rappresentante fiscale in quanto tale identificazione non fa venire meno la qualifica di non residente del fornitore (vedi anche circolari n. **14/2010** e n. **36/2010** e risoluzione n. **21/2015**).

Il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo Iva stabilito fuori o dentro l'Ue.

Nel caso in esame, cioè di un soggetto passivo Iva stabilito in Polonia che effettua prestazioni di servizi a soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, l'Iva dovrà essere assolta dai clienti italiani che dovranno integrare la fattura senza Iva emessa dal contribuente e annotarla nei registri acquisti e vendite.

A completamento della risposta, considerato che l'istante non ha precisato se il cliente che ha ipotizzato la scorretta modalità di fatturazione sia o meno un soggetto Iva stabilito in Italia, l'Agenzia aggiunge che nel caso in cui tale cliente non sia stabilito in Italia e l'operazione sia territorialmente rilevante in Italia, il meccanismo dell'inversione contabile non può essere applicato e gli obblighi Iva dovranno quindi essere assolti dal fornitore stabilito all'estero direttamente, se identificato ai fini Iva, o tramite il rappresentante fiscale (nel caso in esame quindi gli obblighi Iva saranno adempiuti dalla società istante).

L'Agenzia, infine, ricorda che per le operazioni elencate dall'**articolo 74**, comma 7, del Dpr n. 633/1972, si applica "oggettivamente" il meccanismo del *reverse charge* ("*le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno(pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura*"). Tali operazioni sembrano proprio quelle che la società polacca effettuerà in Italia. In tale ipotesi, conclude l'Agenzia, gli obblighi Iva sono sempre a carico del committente che, se non è stabilito in Italia,

dovrà richiedere l'identificazione ai fini Iva o nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/attivita-servizi-end-of-waste-corrette-modalita-fatturazione>